

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Non val la pena di provocare un voto per il termine di pochi mesi in più proposto dall'onorevole Curioni. Però egli intende sapere, perchè fu proposto il 1° gennaio, ed io rispondo: Per determinare una data, non perchè si tratti di diritti: diritti non ve ne sono.

L'esercizio della mediazione in Borsa da parte di queste persone, alle quali la Commissione propone di concedere un quinquennio, è derivato da un abuso verificatosi in una sola Borsa.

A ogni modo tra cominciare dal mese di gennaio o di maggio vale lo stesso; quindi sono d'accordo per la modificazione proposta dall'onorevole Curioni; quanto al resto sono d'accordo con la Commissione.

PRESIDENTE. L'articolo 63, poichè l'onorevole ministro ha accettato l'emendamento proposto dall'onorevole Curioni, deve essere così modificato:

« Nel primo comma alle parole: avessero fatto uso di tale facoltà almeno dal 1° gennaio 1908, *sostituire*: avessero fatto uso di tale facoltà prima del 15 maggio 1908 ».

Poi in forza dell'emendamento concordato tra il Governo e la Commissione, bisogna in fine del primo comma aggiungere: « e di pagare le tasse imposte con questa legge per contratti stipulati con l'intervento degli agenti di cambio ».

Pongo a partito l'articolo 63 così modificato.

(È approvato).

Art. 64.

Le persone che intendono usufruire della disposizione contenuta nel precedente articolo devono farne domanda alla competente Camera di commercio, entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, comprovando il concorso dei requisiti occorrenti.

La durata della frequenza del recinto dovrà risultare da un attestato del Sindacato di borsa.

(È approvato).

Art. 65.

La presente legge entrerà in vigore il novantesimo giorno dalla sua pubblicazione.

Entro detto termine saranno stabilite le norme necessarie per la sua esecuzione mediante regolamento da approvarsi con decreto reale, sentito il Consiglio di Stato.

Coll'entrata in vigore della presente legge restano abrogate le disposizioni del Titolo II del regolamento approvato col regio decreto 27 dicembre 1883, n. 1119, non che ogni altra contraria disposizione.

(È approvato).

Art. 66.

Entro tre mesi dalla pubblicazione del regolamento di cui all'articolo precedente, le Camere di commercio debbono sottoporre all'approvazione del Ministero di agricoltura, industria e commercio il regolamento speciale delle Borse esistenti nella loro circoscrizione.

Finchè non saranno approvati detti regolamenti, restano in vigore gli attuali, in quanto non siano contrari alle disposizioni della presente legge.

(È approvato).

Art. 67.

Nulla è innovato alle disposizioni delle leggi e dei regolamenti anteriori rispetto ai mediatori accreditati presso l'amministrazione del Debito pubblico.

GIOVANELLI EDOARDO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANELLI EDOARDO, *relatore*. Vorrei pregare l'onorevole ministro di volere in questo articolo consentire un'aggiunta l'opportunità della quale mi è stata suggerita da un dispaccio ricevuto stanotte.

Vi è qualcuno che pretende nientemeno, che questa disposizione, che dice: « Nulla è innovato alle disposizioni delle leggi e dei regolamenti anteriori rispetto ai mediatori accreditati presso l'Amministrazione del debito pubblico », debba interpretarsi nel senso che gli agenti di cambio che sono accreditati presso l'Amministrazione del debito pubblico non siano soggetti alle disposizioni di questa legge.

Proporrei quindi di aggiungere: « per quanto riguarda le operazioni dai medesimi compiuti in tale loro qualità ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro per l'agricoltura, industria e commercio.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Non vi sarebbe bisogno di chiarire questa disposizione; pure, sorto il dubbio, è meglio eliminarlo. Consento quindi nell'aggiunta, proposta dall'onorevole relatore.